



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Prot. (vedi PEC)

Manciano, 21/02/2024

Spett.le Sindaco del Comune di Manciano SEDE	Spett.le Segretario Generale SEDE
Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it	Alla APOLLO WIND S.R.L. apollowindsrl@legalmail.it
Spett.le Dott.ssa Pieri Claudia pieri.claudia@mase.gov.it	
Al Ministero della cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR ss-pnrr@pec.cultura.gov.it	Alla Regione Toscana <i>Direzione generale ambiente ed energia</i> <i>Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione</i> <i>del paesaggio</i> regionetoscana@postacert.toscana.it
MiC Segretariato Regionale per la Toscana sr-tos@pec.cultura.gov.it	Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo sabap-si@pec.cultura.gov.it
Alla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente Area protezione e gestione della biodiversità direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it	Alla Provincia di Grosseto provincia.grosseto@postacert.toscana.it
Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali va@pec.mite.gov.it	All'ARPA Toscana arpat.protocollo@postacert.toscana.it
All'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale adbarno@postacert.toscana.it	Unione Comuni Montani Colline del Fiora - Settore Paesaggio-Via Vas uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it
Pc tommasi@amicidellaterra.it	P.c maurizio.conticelli@gmail.com



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Oggetto: [ID: 10847] Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica “FIORA” di potenza nominale pari a 52,8 MW, da realizzarsi nel Comune di Manciano (GR) e delle opere ed infrastrutture connesse.

Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Apollo Wind S.r.l.

Questo Ente, vista la nota registrata agli atti con numero di prot. in entrata 1533 in data 26/01/2024, nello spirito di collaborazione con tutte le autorità e Enti in Indirizzo, vorrebbe intervenire nelle competenze e nelle potenzialità offerte per far valutare un aspetto particolare in merito alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto.

Il tema è semplice e riguarda il rispetto di un dispositivo di legge contenuto del Dlgs 199/2021 art 40 comma 8 lettera C quater.

In qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Manciano, ho effettuato una simulazione secca del semplice disposto letterale della norma applicandolo al caso di specie.

Il risultato, con tutti i limiti che questa approssimazione comporta, è contenuto nell'allegato alla presente attraverso il quale si può notare che le aree oggetto di installazione di impianto eolico, sono collocate all'interno della fascia di rispetto dei 3 Km di cui tratta il Decreto in relazione ai beni tutelati dal Codice 42/2004. In buona sostanza se si prende un punto nel perimetro più esterno del bene tutelato non si verifica <<*una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela **di tre chilometri per gli impianti eolici** e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici*>>

L'analisi fatta ha tenuto conto di un solo bene presente e afferente alla casistica dei Corsi d'Acqua e Boschi di cui all'art 142 del 2004, inoltre sono presenti i vincoli relativi alla distanza dalle strade.

Si invitano così gli enti in indirizzo a tenere conto, sempre che sia ritenuto opportuno, anche di questo modesto contributo offerto da una amministrazione comunale. Siamo però consapevoli che non aver tenuto conto di un preciso disposto legislativo (D.lgs 199/2021), che incide proprio sulla localizzazione degli impianti, non risulta un elemento che consenta ad un procedimento autorizzativo complesso, di esser concluso compiutamente.



COMUNE DI MANCIANO


(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Allegato 1

Inquadramento dell'intervento su tavola grafica di Piano Operativo



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: comune.manciano@postacert.toscana.it




COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Estratto planimetria con Vincoli Paesaggistici sovraordinati



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: comune.manciano@postacert.toscana.it



COMUNE DI MANCIANO


(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

ESTRATTO PLANIMETRIA CON VINCOLI SOVRAORDINATI

Fonte: Geoscopio PIT Regione Toscana



Ubicazione di massima degli aerogeneratori



Centro geometrico del Vincolo art 142 Dlgs 42/2004 lettera c) da cui è stato tracciato un cerchio di 3 km

Areale dell'intervento e beni culturali interessati (art 142 Dlgs 42/2004) distanza verificata < 3000 ml.

Dalla planimetria sopra inserita si evince che tutti gli aerogeneratori sono ricompresi dentro l'area esclusa (non idonea)

ai sensi art 20 comma 8 lettera c quater del Dlgs 199/2021

BASTA SOVRAPPORLI IN MODO IDONEO ED E' PALESE LA NON CONFORMITA' IN RELAZIONE AI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 8 LETTERA C QUATER

Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: comune.manciano@postacert.toscana.it



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

(**Dlgs 199/2021 art 20 c. 8 -c-quater**) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal **perimetro** di beni sottoposti **a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del *Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto* all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

LETTURA NORMATIVA COMPARATA (Dlgs 199/2021)

ART. 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (*tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8*).[...]

in questo modo dal comma 1 si rimanda immediatamente al comma 8 (nostro corsivo)

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]

[.../c-quater] fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), **le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** (*, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto*)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#). (8)

Quindi si tratta di tutti i beni sottoposti a tutela per i quali, una volta individuato il perimetro la fascia di rispetto è individuata proprio da quanto sopra riportato.

Tale perimetro può essere diverso:

- *nel caso dei beni di cui all'art. 136-soprattutto aree c e d questi sono "perimetrati" per specifico decreto*
- *nel caso dei beni ex art 142 tutti i beni che possiedono ex lege un perimetro "legale" 150 ml. dai fiumi e torrenti, 300 ml dalla liea di costa ecc.*

E' dal limite di quei "perimetri" che vanno calcolate le fasce di rispetto di 3000 ml o di 500 ml (Nostro corsivo)

Dello stesso decreto 199/2021 un bel problema interpretativo lo crea il comma 7 del medesimo art. 20 che sembra essere costruito ad arte per aggirare i principi delle successive "fasce di rispetto"

Al fine di fugare eventuali interpretazioni parziali o orientate della normativa di riferimento, si fornisce una lettura comparata dell' art 20 comma 8 punto c quater dlgs 199/2021 e, in finale, una sintesi operativa con l'individuazione delle competenze, secondo il nostro punto di vista.

ART. 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

I. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ((, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)).

In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. [...]



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

A mio avviso questa parte, togliendo gli incisi e gli inutili rimandi, la norma va letta così:

ART. 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica [...] sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili [...] ((, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)).

In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

7. Le aree **non incluse tra le aree idonee** non possono **essere dichiarate non idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile[...] in ragione della sola mancata inclusione nel novero **delle aree idonee**.



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]

c-quater) [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[...] Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

Sintesi operativa per la redazione degli elaborati tecnici e grafici

In pratica, per come è scritta la norma, alla distanza dei beni, cosiddetti Galasso, si deve aggiungere una fascia di rispetto rispettivamente di 500 ml (fotovoltaico) e 3 Kilometri (eolico).

Ad esempio, se un torrente ha una fascia di rispetto da vincolo Galasso (ex art 142) di 150 ml. la fascia di rispetto totale nel caso di localizzazione di impianti fotovoltaici diventa 650 ml. (150 +500).

In caso di impianti eolici di 3150 ml (150 + 3000)

Dal punto di vista operativo la verifica più semplice è realizzare un *Buffer* (di 500 metri per il fotovoltaico e 3 chilometri per l'eolico) dalla linea del perimetro del bene vincolato (ad esempio prendere il limite dei 150 metri dalle aste dei fiumi e dei torrenti e aggiungere la distanza di 3 chilometri o di 500 metri a secondo di quale impianto si deve valutare)

Fatto questo dal punto di vista tecnico restano da individuare le competenze. Per questa procedura, proprio perché si tratta di una **estensione di un vincolo paesaggistico** è la Soprintendenza in prima battuta e poi il Ministero della cultura a livello centrale l'organo competente a esprimersi (sulla base di queste risultanze relative ai tre chilometri per l'eolico e di 500 metri per il fotovoltaico) ed affermare queste ragioni.

A nostro avviso proprio la **Soprintendenza, ai sensi del punto . c quater del comma 8 dell'art 20 del 199/2021 in combinato disposto con l'art 12, comma 3-bis, del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387** dovrebbe richiedere, come documentazione integrativa, la verifica da eseguire. Tale verifica dovrebbe essere prodotta dalle società proponenti attraverso un apposito elaborato. L'elaborato dovrebbe contenere in forma sovrapposta tutti beni tutelati che circondano l'area di progetto degli impianti (eolici o fotovoltaici con le diverse misure da evidenziare) e la sovrapposizione dei livelli di tutela integrata dai 500 ml o dai tre chilometri.

Un discorso a parte merita il concetto di *cumulo degli impianti.....e degli impatti*. Anche qui però le procedure di Via e quindi la componente ambientale deve sovrapporre i progetti e non verificare a valle di ogni singolo procedimento l'eventuale cumulo.



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Anche qui gli organi competenti dovrebbero richiedere, in forma di elaborato integrativo, la verifica preliminare del cumolo di Impianti. Procedura che una società proponente può espletare tramite un semplice *Accesso agli atti* e successiva rielaborazione grafica.

CONCLUSIONI

Vista la progettazione inserita all'interno del portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito alla localizzazione ed al consumo del suolo si fa presente che, indipendentemente dalle aree Comunali-Provinciali e Regionali, esaminando la varia cartografia proposta, le immagini aeree con sovrapposizione degli interventi, nonché i rendering fotografici allegati, risulta evidente che l'intervento proposto:

- **non risulta quantificabile dal punto di vista del reale impatto visivo in quanto non sono stati prodotti rendering su viste panoramiche che possano dimostrare correttamente ed in maniera esaustiva l'entità dell'intervento, viste anche le considerevoli dimensioni degli aerogeneratori;**
- **contrasta con quanto disposto dall'art 20 c. 8 -c-quater del Dlgs 199/2021, in quanto non sembra essere rispettata la distanza di 3000 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)**
- **alcuni aerogeneratori sono stati ubicati nei pressi di un'area naturale protetta denominata "Riserva Regionale di Montauto";**
- **preso atto della tavola progettuale denominata "Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti" – codice elaborato: F0612AR04, si chiede alla Commissione Tecnica VIA-VAS di porre particolare attenzione alla progettazione proposta in riferimento alle condizioni dello stato dei luoghi, facendo particolare riferimento alla presenza di nuclei rurali sparsi, nonché di tratti di viabilità vicinale e provinciale che si sviluppano nei pressi delle aree in oggetto. In sintesi, le valutazioni vanno effettuate tenendo conto delle potenziali incidenze su infrastrutture di natura pubblica e privata (come ad esempio: case, edifici rurali, reti elettriche di media e alta tensione, infrastrutture viarie ecc.)**
- **cumula con altri progetti proposti in aree limitrofe, vedasi proposta di parco eolico da ubicare nel Comune di Manciano - società proponente: Wind Italia S.r.l. – codice procedura [ID: 9273] e parco eolico da realizzare nei Comuni di Montalto di Castro e Canino – società proponente: Sibilla Wind S.r.l. – codice procedura [ID: 9588], nonché vari progetti di impianti agrovoltaiici ubicati nelle aree limitrofe che andrebbero ad interessare considerevoli porzioni di territorio aperto;**
- **preso atto degli interventi di cui al punto precedente, si fa presente che il cumulo degli interventi proposti interessa una vasta area della porzione Sud/Est del territorio comunale di Manciano in cui sono presenti zone naturalistiche A.R.P.A. Tale areale ha particolare valore storico-testimoniale in quanto fa parte di una ex tenuta granducale denominata "Tenuta Granducale di Montauto". A tal fine, l'Amministrazione comunale di Manciano, vista l'importanza dell'area,**



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

con Deliberazione n. 31 del 13/02/2024 ha richiesto l'avvio il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli Artt. 137, 138, 139 del D.Lgs. 42/2004.

- Inoltre, sempre per quanto riguarda la valutazione del cumulo degli interventi, visti i numerosi progetti proposti nell'area di Montauto, si richiede alla *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo* nonché alla Regione Toscana Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio se gli elaborati delle varie istanze (facendo particolare riferimento ai foto-inserimenti ed ai rendering fotografici) sono sufficientemente dettagliati da poter consentire una visione di insieme della modifica dello skyline territoriale a seguito della eventuale attuazione degli interventi;
- A tal fine, vista l'estensione territoriale legata ai nuovi impianti posti in loc. Montauto (la cui proposta ubicativa, in alcuni casi, non solo è all'interno dello stesso sistema territoriale ma posta su aree agricole limitrofe e contigue) si fa presente che le istanze visionate fino ad oggi potrebbero causare una probabile alterazione degli assetti complessivi con ricadute non facilmente valutabili sotto il profilo paesaggistico;
- Per quanto sopra detto si invita la Commissione Tecnica a valutare le istanze presentate anche da un punto di vista complessivo;
- si richiama, infine, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 20/02/2024, avente ad oggetto: *[ID: 10847] Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "FIORA" di potenza nominale pari a 52,8 MW, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR) e delle opere ed infrastrutture connesse. Procedimento di VIA/PNIEC - ATTO DI INDIRIZZO*, allegata alla presente, con la quale viene espresso il dissenso dell'Amministrazione comunale alla proposta progettuale di che trattasi per le motivazioni ivi riportate.

IL DIRIGENTE

Arch. Fabio Detti

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DETTI FABIO
23.02.2024
10:37:46
GMT+01:00



COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Oltre a quanto sopra rilevato si fa presente che l'Amministrazione comunale di Manciano con Deliberazione G.C. n. 152 del 25/07/2023 e successiva Deliberazione G.C. n. 39 del 20/02/2024, relative ad osservazioni in merito alla realizzazione dei parchi eolici in loc. Montauto, riporta in narrativa quanto di seguito specificato: <<[...]Risulta da studi accademici internazionali che la maremma grossetana offre condizioni di maggiore purezza e oscurità per l'osservazione del cielo e che queste caratteristiche, oltre a predisporre il territorio di Manciano per l'installazione di strumentazioni scientifiche, costituisce un grande elemento di sviluppo turistico[...]>>.

Il territorio del Comune di Manciano offre condizioni di purezza e oscurità del cielo (ovvero di assenza di inquinamento luminoso) che ne fanno una risorsa pressoché unica su scala nazionale per le scienze astronomiche e il turismo legato alla fruizione del firmamento come elemento naturale. Questo si evince, ad esempio, dall'importante "The new world atlas of artificial night sky brightness", SCIENCE ADVANCESm 10 Jun 2016, Vol 2, Issue 6, di Fabio Falchi et al. Tali caratteristiche sono di straordinario valore non solo per il futuro sviluppo del territorio, ma sono già di grande importanza proprio per via delle ricerche scientifiche già avviate sul territorio comunale. Il Minor Planet Center, che agisce sotto gli auspici dell'International Astronomical Union, ha infatti rilasciato il codice osservatorio M50, legato proprio a Manciano, da cui vengono svolte fondamentali osservazioni degli asteroidi potenzialmente pericolosi. Solo negli ultimi tre mesi, sono già trenta le Circolari rilasciate dal suddetto Istituto e che contengono sostanziali contributi ottenuti da Manciano. Lo stesso codice osservatorio M50 di Manciano afferisce all'International Asteroid Warning Network, una prestigiosa rete approvata nel 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su proposta della Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) e che collega istituzioni e osservatori coinvolti nella scoperta, follow-up, monitoraggio e caratterizzazione degli asteroidi potenzialmente pericolosi.

Facendo riferimento a quanto sopra riportato, si fa presente che, un eventuale impianto di illuminazione notturna posto sul perimetro delle aree recintate dei parchi eolici ed agrovoltaici, in base a quanto riportato negli atti di indirizzo della giunta comunale e quanto asserito dagli studi internazionali in materia di purezza e oscurità per l'osservazione del cielo in questa particolare zona, si può affermare che causerebbe dei danni irreversibili, compromettendo in modo significativo quanto sopra esposto.

Si coglie l'occasione per ribadire che nell'areale di Montauto (Comune di Manciano) ed in Comuni limitrofi, si stanno accumulando progettazioni simili che acuiscono le criticità sopra riscontrate.

"Le persone delle generazioni future hanno il diritto a una Terra indenne e non contaminata, includendo il diritto a un cielo puro". UNESCO, Dichiarazione Universale dei Diritti delle Generazioni Future, 1991

IL SINDACO

Mirco Morini



MIRCO
MORINI
23.02.2024
10:38:44
GMT+01:00

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: comune.manciano@postacert.toscana.it



COMUNE DI MANCIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 31 DEL 13-02-2024 ORIGINALE

OGGETTO: D.LGS 42/2004 -ART 137.138.139 RICHIESTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO RELATIVA AL TERRITORIO DELLA EX "TENUTA GRANDUCALE DI MONTAUTO" NEL COMUNE DI MANCIANO

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **treddici**, del mese di **febbraio**, alle ore **16:00**, in Manciano, nella Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza, fisica o mediante videoconferenza, dei signori:

		Presenti	Assenti
MORINI MIRCO	Sindaco	Presente	
BULGARINI ROBERTO	Assessore	Presente	
GALLI MARCO	Assessore	Presente	
CACCIALUPI ANDREA	Assessore	Presente	
VIGNALI DANIELA	Assessore	Assente	
		4	1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa **Mirella Cavuoto**, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **MIRCO MORINI**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ALLEGATO_2_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0035061.23-

Ufficio proponente: URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 34 del 13-02-2024

Premessa

Il territorio del Comune di Manciano, come gran parte delle circoscrizioni amministrative attuali deve la sua conformazione odierna alla Riforma Leopoldina del 1783. Con una serie di atti, non privi di rettifiche e riconfinazioni, le antiche comunità di Manciano, Montemerano, il Feudo di Saturnia, una porzione della Comunità di Pereta (Fattoria Vallombrosana dei Cavallini) e una porzione della Comunità di Sovana (territorio di San Martino Sul Fiora) furono riunite in un unico territorio con Manciano individuato come Capoluogo Comunale.

Ad oggi il territorio del Comune di Manciano ha una superficie di oltre 372.000 ettari e una superficie interessata da Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico ai sensi della L.1497/1939 (oggi art 136 del Dlgs 42/2004) risulta di circa 3500 ettari

All'interno di questa nuova realtà comunale permanevano elementi di gestione del territorio e del paesaggio ascrivibili a epoche precedenti e giuridicamente ben configurate.

Tra queste, soprattutto nella porzione che dalle colline esterne all'area di immediata influenza del capoluogo scende verso valle e le zone malsane del circondario Orbetellano, le strutture residuali più importanti e, appunto oltre che paesaggisticamente, giuridicamente consolidate rimanevano le due Tenute Granducali di Marsiliana e Montauto e la Tenuta Vallombrosana dei Cavallini (Allegato 1)

Queste importanti realtà territoriali, ad esclusione della Fattoria dei Cavallini di proprietà dei monaci Vallombrosani, (circa 8000 ettari Marsiliana , più di 4000 Montauto e circa 1500 ha Cavallini) rappresentavano anche l'eredità più cospicua delle proprietà Medici in Maremma e appartenevano dal punto di vista gestionale allo *Scrittojo delle Possessioni* . Marsiliana e Montauto rappresentavano poi il personale *Regalo* di Filippo II di Spagna alla Famiglia Medici a seguito del comportamento tenuto dal Granducato durante la Formazione dello Stato dei Presidi.

Durante l'800' le Tenute di Marsiliana e Montauto vennero alienate ai Corsini (e da questi Montauto ai Guglielmi) e la terza, sostanzialmente la parte più consistente, alla Famiglia Ciacci sul finire dell'800' in quanto eredi del Patrimonio Ximenes in Maremma.

La storia successiva è costituita, durante tutta la prima metà del 900' di timidi tentativi di costituzione di "Latifondo a Mezzadria" secondo la felice definizione di Giorgio Giorgetti fino alla definizione dell'opera di Bonifica Ente Maremma per esproprio con la formazione dell'insediamento colonico.

Tale schema riassuntivo risulta efficace per gli assetti territoriali delle Fattorie di Marsiliana e Cavallini mentre risulta del tutto non valido per la Fattoria di Montauto.

I Marchesi Guglielmi infatti subirono l'esproprio generalizzato proprio ai limiti del territorio della Regione Toscana nell'odierno comune di Montalto di Castro.

In tal modo i caratteri insediativi, paesaggistici e la struttura dei valori fondiari associata al paesaggio sono rimasti pressochè inalterati e restano sostanzialmente inalterate le dimensioni delle Masse a Coltura in relazione al carico antropico.

Considerato che

- Nel territorio comunale le più importanti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004 sono confinate laddove gli elementi insediativi e paesaggistici hanno realizzato trame di paesaggi costituiti dall'alternanza di colture legnose, seminativi, superfici boscate in stretta relazione alle caratteristiche dell'antropizzazione storicamente sedimentata
- Tali valori sono stati riconosciuti come elementi di area vasta nel comprensorio territoriale che ha come caposaldo territoriale l'insediamento di Saturnia
- Le aree di notevole interesse pubblico sono state riconosciute e perimetrare con due specifici decreti ministeriali nell'anno 1971 (DM 209/1971-circa 1950 ettari) e nell'anno 1995 (DM 33/1996-circa

1500 ettari) che uniscono in forma contigua la naturale frammentazione di paesaggi fortemente costruiti in relazione alla gradazione dell'uso del suolo per motivi culturali

Dato atto che

- Nel territorio comunale, in stretta relazione temporale con l'opera della Riforma Fondiaria, nel circondario di Marsiliana e proprio nella Tenuta Corsini quasi del tutto espropriata e ridotta a insediamento colonico, fu emanato il DM 37 /1959 (circa 50 ettari) individuando una piccola area di tutela per il complesso costituente il Castello Corsini, il bosco limitrofo e il viale di cipressi
- Non costituisce errore interpretativo la dimensione temporale dell'emanazione del vincolo in quanto, con buona probabilità, su circa 5000 ettari espropriati, ridotti a coltura e sostanzialmente stravolti nei loro caratteri primigeni, furono tutelati negli stessi anni circa 50 ettari costituenti il nucleo storico del Castello e le sue pertinenze
- Tale vincolo rappresenta l'unica memoria di tutela emanata ai sensi della ex L 1497/39 nella porzione di valle e pre-collinare del Comune di Manciano quasi a testimonianza che gli aspetti naturalisti e insediativi espressi nei loro caratteri non antropici costituivano, fino ad epoche recenti, strutture paesistico ambientali non rilevanti ai fini della eventuale Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico

Preso atto che

- Le recenti analisi di carattere paesistico ambientale ricomprese nel concetto di Invariante Strutturale del Pit, insieme alla documentazione allegata al Pit stesso e composta da approfondimenti di natura storico e storico geografica (anche basate su analisi di Leonardo Rombai, Anna Guarducci, Cinzia Bartoli e altri) hanno indubbiamente aumentato il livello di consapevolezza sui beni oggetto di potenziale tutela
- L'area interessata dal vecchio perimetro della fattoria di Montauto rappresenta ancora oggi un sistema di relazioni e consuetudini sedimentate di natura paesaggistica e insediativa ascrivibile all'epoca delle riforme leopoldine con la semplice evoluzione dei sodi a pastura in seminativi a lavorazione meccanizzata
- L'insieme delle componenti culturali e insediative fanno propendere per l'individuazione di una zona del Comune di Manciano confinata in ambiti marginali e proprio per questo rimasta esclusa dai processi di evoluzione agronomica con evidente mantenimento delle componenti paesistiche generali
- L'intera area della Fattoria-Tenuta di Montauto, tranne qualche immobile isolato di recente realizzazione conserva ancora due emergenze storico architettoniche di notevole impatto costituite dalla Torre Aldobrandesca a testimonianza dell'omonimo insediamento distrutto all'inizio del 400' (abitato-200 fuochi) e dalla villa fattoria ascrivibile all'impianto secentesco ampliata durante il corso dell'80'

Visto l'allegato cartografico facente parte integrante della presente

Verificato che gli Enti Pubblici Territoriali come risulta il comune possono avanzare richiesta presso le Commissioni Provinciali circa la dichiarazione di notevole interesse di aree comprese nel proprio territorio

Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt 137, 138 e 139 del Dlgs 42/2004 le Regioni e le Soprintendenze verificano la procedibilità dell'intero iter

Stabilito che oltre all'Allegato 1 alla presente gli Uffici dell'ente proponente Comune di Manciano rimangono a disposizione degli Enti Competenti per gli approfondimenti necessari

DELIBERA

- di prendere atto dell'Allegato 1 alla presente comprendente le principali mappe di riferimento integrare dalle didascalie già redatte dalla Regione Toscana oltre alla cartografia del Piano Strutturale approvato nel 2011 (Allegato1)
- di richiedere espressamente l'avvio del procedimento al fine di verificare la procedibilità per la ***Dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al territorio della ex "Tenuta Granducale di***

Montauto” nel Comune di Manciano ai sensi del combinato disposto degli artt 137, 138, 139 del Dlgs 42/2004

- Di richiedere espressamente agli Enti Competenti e ai sensi dell'art 138 del Dlgs 42/2004 l' **Avvio del Procedimento Per la Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico** in quanto il comma 1 dello stesso articolo recita : <<1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.>>

La presente delibera viene inviata a:

- Regione Toscana (Giunta Regionale);
- Regione Toscana (Giunta Regionale); Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore Tutela, riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- Provincia di Grosseto settore sviluppo e tutela del territorio;
- Soprintendenza Archeologia Beni culturali e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo
- Segretariato regionale per i beni culturali e ambientali

Ufficio proponente: URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

**Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 34 del 13-02-2024 avente per oggetto:
"D.LGS 42/2004 -ART 137.138.139 RICHIESTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO RELATIVA AL TERRITORIO
DELLA EX "TENUTA GRANDUCALE DI MONTAUTO" NEL COMUNE DI MANCIANO "**

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE: Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

**Il Responsabile del Servizio
FABIO DETTI**

Manciano li: 13-02-2024

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

Di rendere, con successiva unanime palese votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE G.C. n° 31 del 13-02-2024 - ORIGINALE -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO GENERALE
PRESIDENTE**

IL

Mirella Cavuoto
MIRCO MORINI

.....
.....


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li



Il Funzionario incaricato

Sara Bartoccini
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **13-02-2024**.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario incaricato

.....